

Comune di BOTTIDDA (Prov.SASSARI)**DI Deliberazione della Giunta comunale**

N. 22 data 16/03/2018	Programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2018/2020 . Approvazione.
--------------------------	---

L'anno duemila diciotto, il giorno sedici del mese di Marzo, alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Daniele Cocco	Sindaco
Ivo NIEDDU	Vice Sindaco
Giuseppe COCCO	Assessore

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

CAUGLIA

Presiede il Signor **Sindaco**

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 4° comma, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale Sig.ra **Dott.ssa Paola SPISSU.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
- il Segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000)

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Visti i commi 1, 18, 18.bis, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che, testualmente, recitano:

«Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

..... omissis

18-bis. (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20-bis. (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.»;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. (Comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.»;

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

- **VISTA** la deliberazione di G.C. N. 02 del 26.01.2018 nella quale si dà atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, **non risultano situazioni di soprannumero** in relazione alle esigenze funzionali e che altresì, avendo rispettato entrambi i limiti alle spese di personale, come richiamati in premessa, **non risultano eccedenze di personale** in relazione alla situazione finanziaria dell'ente.

Dato atto che la vigente dotazione organica di questo Comune, giusta deliberazione G.C. N. 16 del 10.04.2017 risulta la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA N. 9 UNITA'
PERSONALE IN SERVIZIO DI RUOLO N. 9 UNITA

CONSIDERATO che il Comune di BOTTIDDA ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e quindi per l'anno 2018 soggiace alle regole della contabilità armonizzata;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

EFFETTUATE le opportune valutazioni sul fabbisogno del personale in relazione alle funzioni da svolgere, ai servizi da fornire all'utenza nonché alle attività e programmi da realizzare in base alle esigenze peculiari di questo Ente;

CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte, risulta necessario provvedere alla determinazione della dotazione organica, improntata al principio della riduzione complessiva della spesa di personale, volta a garantire all'ente il minimo della funzionalità e dei servizi essenziali;

Visto l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ultimo così modificato dall'art. 4-ter, comma 11, del D.L. 2 marzo 2013, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che testualmente recita:

«562 - (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità).

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.»;

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come da ultimo modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che testualmente recita:

«7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

..... omissis

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

DATO ATTO CHE:

- **nell'anno 2016 (ultimo conto approvato)la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è stata accertata, in sede di rendiconto, nell'ammontare di €. _362.014,91 così come calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 562 della L. 296/2006;**
- **nel Comune di BOTTIDDA la spesa del personale non ha un'incidenza superiore al 50% delle spese correnti sia per l'anno - 2017 che a regime per l'anno 2018 / 2020**
-

DATO ATTO che il Comune di BOTTIDDA ha attualmente in servizio n. 9 dipendenti, nettamente al di sotto della media che scaturirebbe dall'applicazione dei parametri di rapporto personale e abitanti , con un parametro di 1 dipendente ogni 80,44 abitanti, ben al di sotto del parametro di 1/106 abitanti per i municipi con popolazione compresa tra 500 e 999 abitanti , giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10 / Aprile/ 2017 nel triennio 2017/2019;

Visto, infine, l'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che al comma 102, prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali, e pertanto che anche gli enti locali "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

Constatato che la spesa sostenuta da questa Amministrazione nell'anno 2009 per assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulta di € 63.230,94;

Vista la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che detta la norma per il contenimento delle spese di personale (comma 762) e la legge di bilancio 2018 n. 205/2017

VISTA la LEGGE DI BILANCIO 2018 ,la quale in materia di assunzioni detta significativi elementi di novità all' art. 1, comma 479, confermando le capacità assunzionali per gli enti fino a mille abitanti per cui oltre alle capacità assunzionali del 2018 le amministrazioni che non erano soggette al patto di stabilità potranno continuare ad utilizzare quelle del triennio precedente, ovviamente per le quote non utilizzate.

- **CONSIDERATO** che il Comune di BOTTIDDA, non supera i limiti imposti dall'art. 1 comma 762 in relazione alle seguenti condizioni:
 - **Non superare il tetto di spesa del personale dell'anno 2008**, ai sensi dell' art.1. comma 562. L. 296/2006, come da attestazione del Servizio Finanziario.
 - **Non aver superato il tetto di spesa del personale a tempo determinato dell'anno 2009 per le assunzioni flessibili .**
 - **ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);**

 - **CONSIDERATO** che nella programmazione del fabbisogno di personale devono essere comprese e rispettate le priorità connesse alla finalità di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e devono essere comprese tutte le valutazioni che attengono all'efficienza della struttura dell'ente e quali professionalità debbano essere prioritariamente acquisite per conseguire gli obiettivi dell'ente;

 - **EFFETTUATE** le opportune valutazioni sul fabbisogno del personale in relazione alle funzioni da svolgere, ai servizi da fornire all'utenza nonché alle attività e programmi da realizzare in base alle esigenze peculiari di questo Ente;

 - **CONSIDERATO** che per le ragioni sopra esposte, risulta necessario provvedere alla determinazione della dotazione organica ,improntata al principio della riduzione complessiva della spesa di personale ,volta a garantire all'ente il minimo della funzionalità e dei servizi essenziali;
- DATO ATTO CHE il Comune di Bottidda non ha personale cessato , ne in previsione per il triennio considerato.

RITENUTO dover confermare la dotazione organica in base a tali principi e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 in base a tali principi;

VISTO l'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che prevede: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Visto l'art. 1, commi 558, 562 e 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni;
 Vista al legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;
 Visto l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;
 Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;
 Viste le proposte formulate, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dai responsabili dei singoli settori;
 VISTO il D.L.n. 16/2014 recante disposizioni in materia di finanza locale;
 Vista la legge di stabilità 2016 - legge n. 208/2015
 Vista la legge di Bilancio 2018 - n. 205/2017

DATO ATTO che il I Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in data 12.03.2018 verbale n. 1 ;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto argomentato in premessa, il programma triennale del fabbisogno del personale per il **triennio 2018/ 2020**, come appresso indicato:

SETTORE	PROFILO PROF.LE CAT. EC.	CAT.	POSTI IN D.O	POSTI OCCUPATI AI 31.12.2016	POSTI VACANTI AL 01.01.2017	
AMMINISTRATIVO	Istruttore direttivo Amministrativo D3 responsabile PO	D	1	1	0	TEMPO PIENO
	Ausiliaria A4	A	1	1	0	TEMPO PIENO
	Istruttore Amministrativo C3	C	1	1	0	TEMPO PIENO
	.Istruttore Amministrativo e di vigilanza C3	C	1	1	0	TEMPO PIENO

TECNICO- MANUTENTIVO	Istruttore tecnico direttivo D4 responsabile PO	D	1	1	0 -	TEMPO PIENO
	istruttore Tecnico- Geometra C2	C	1	1	0	PART- TIME
	Istruttore di vigilanza Vigile Urbano C2	C	1	1	0	TEMPO PIENO
ECONOMICO FINANZIARIO - SOCIO ASSISTENZIALE	Istruttore Dir. Contabile D4 responsabile PO	D	1	1	0	TEMPO PIENO
	Istruttore direttivo sociale D2	D	1	1	0	TEMPO PIENO
TOTALE			9	9	0	

2) di dare, altresì, atto che la incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti;

3) **di programmare, per il triennio 2018/ 2020, nessuna assunzione ne' a tempo indeterminato , ne a tempo determinato.**

4) Di dare atto che, per ognuno degli anni 2018 – 2019-2020, la spesa complessiva di personale, come definita dal sopra riportato comma 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, sarà contenuta nei limiti accertati per l'anno 2008, mediante anche il contenimento, ovvero la riduzione della spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

5) dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, 4 comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Daniele S.COCCO

Il Segretario comunale
Dott.ssa Paola Spissu

SEGRETERIA GENERALE


Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza municipale, 19.03.2018

Prot. 699 del 19/03/2018



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Paola Spissu


SEGRETERIA GENERALE
ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'albo pretorio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267).

Addì 19.03.2018



Il Funzionario incaricato

.....

